

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**

GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 16525 del 23/11/2015

**Proposta:** DPG/2015/13183 del 25/09/2015

**Struttura proponente:** SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** L. 445/1908 - 1A2C401) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,  
STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO  
ABITATI E VERSANTI NEI COMUNI RICADENTI NEL BACINO DEL FIUME  
RENO, CASTIGLIONE DEI P., CAMUGNANO, GRIZZANA M., LIZZANO IN B.,  
SAN BENEDETTO VAL DI S., GAGGIO MONTANO, ZOCCA, VERGATO,  
CASOLA VALSENIO (LOCALITA' OMONIME) - BO . APPROVAZIONE  
PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
CUP: E66J15000110001

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E  
BONIFICA

**Firmatario:** MONICA GUIDA in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 23/11/2015

## SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha riformato le norme in materia di difesa del suolo e ha disposto, tra l'altro, la soppressione delle Autorità di Bacino, con decorrenza 30 aprile 2006 e l'abrogazione della L. 183/89, con decorrenza 29 aprile 2006;
- con delibera della Giunta Regionale del 1 luglio 2015, n.787 ad oggetto "Programmazione di interventi nei corsi d'acqua di competenza regionale, di opere di consolidamento abitati di interventi di sistemazione versanti e di difesa della costa - annualità 2015" è stato programmato, tra gli altri, il seguente intervento:  
  
1A2C401) "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e implementazione alle opere di consolidamento abitati e versanti nei comuni ricadenti nel bacino del fiume Reno: Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di Sambro, Gaggio Montano, Zocca, Vergato, Casola Valsenio (località omonime)" per un importo di € 650.000,00;

Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota del 8 settembre 2015, redatto dal Servizio Tecnico Bacino Reno, trattenuto agli atti, vistato dal preposto Responsabile e relativo ai seguenti lavori:

Lavori di manutenzione ordinaria,  
straordinaria e implementazione  
alle opere di consolidamento  
abitati e versanti nei comuni  
ricadenti nel bacino del fiume  
Reno: Castiglione dei P., Camugnano,  
Grizzana M., Lizzano in B., San  
Benedetto Val di S., Gaggio Montano,  
Zocca, Vergato, Casola Valsenio

(località omonime)	€ 650.000,00
lavori di consolidamento versanti a base d'appalto (di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) - lotto 1	€ 387.728,17
lavori di ripristino strumentazione di monitoraggio a base d'appalto (di cui € 244,80 per oneri di sicurezza) - lotto 2	€ 130.194,96
incentivi di progettazione 2% (art. 92 D.lgs 163/06)	€ 10.358,46
oneri premi assicurativi 1,475% per progettisti e verificatori	€ 975,32
indennità per occupazioni temporanee e frutti pendenti	€ 3.000,00
supporto al RUP per la sicurezza degli interventi in luoghi confinati (IVA compresa)	€ 3.800,00
IVA 22% (sui lavori)	€ 113.943,09

Considerato:

- che il progetto è stato redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 1994 n. 3939 "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- che con legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999 n. 3" sono stati attuati i principi del D.Lgs. 29/93, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- che con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente del 4 luglio 2000 n. 6200 e s.m. sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la

realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata Direzione Generale;

Preso atto delle valutazioni formulate dal Committente, in merito all'applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.;

Dato atto, inoltre:

- che l'intervento trova copertura risorse sul capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L.9 luglio 1908, n.445 e L.18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e); comma 2, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152) afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015;
- che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto;
- che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 8/2011 e ss.mm. e relativi principi e postulati e che pertanto per la somma complessiva di € 650.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno nel sopraccitato Capitolo 39050 per l'esercizio finanziario 2015; tale previsione si ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
- che in ragione dell'applicativo tecnico-contabile discendente dai principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici disposta dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., si procederà ad adeguare le risultanze contabili conseguenti all'adozione della determinazione ed alla sua attuazione;
- di realizzare i lavori di cui al lotto 1 e lotto 2 mediante stipula di contratto d'appalto a misura, allegato parte integrante al presente atto, previa procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
- di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 650.000,00;

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell' art. 56 e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e in base a quanto indicato nei cronoprogramma di previsione di spesa, allegati parte integrante alla presente determinazione; la data stimata per la consegna dei lavori è il 1 maggio 2016 e il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di cui al lotto 1, è fissato in 240 giorni, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di cui al lotto 2, è fissato in 180 giorni, i lavori saranno esigibili nell'anno 2016 e 2017;

Atteso che:

- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capi- tolo	Mis- sione	Pro- gramm a	Ti- tolo	Macroag- gregato	Codice Economico	COFO G	Transa- zioni UE	SIOP E	Codice C.U.P.	C.I. spe sa	Gestione ordinaria
39050	09	1	2	02	2.02.01.09.014	5.3	8	2108	E66J15000110001	4	3

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4 recante " Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136";
- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali per consentire l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 4 del D.P.R. n.207/2010;
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: modalità tecnico-operative e gestionali;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1715 del 15 novembre 2010 "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
- il D.lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1621 dell'11 novembre 2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33";
- la deliberazione della Giunta regionale n.57 del 26 gennaio 2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, N.3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, N.4 "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio

finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

- la Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 18;
- l'art. 1-quater del D.L. 78/2015 convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2015;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2008 n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009 “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 20 settembre 2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune direzioni generali”;
- la determinazione 3458 del 23 marzo 2015 “Conferimento incarichi dirigenziali istituiti presso la D.G. Centrale risorse finanziarie e patrimonio dal 1/4/2015 al 31/12/2016”;
- la determinazione n.3482 del 24 marzo 2015 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa”; la nota del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa n. PG/2015/0305919 del 12 maggio 2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n.9119 del 21 luglio 2015 "Proroga incarichi dirigenziali presso la direzione generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31 marzo 2015 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- Richiamati:
- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all'"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;
- la Legge 244/2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)", art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure per la competitività e la giustizia sociale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 avente ad oggetto: "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";
- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;

- la circolare Prot. PG/2015/0072800 del 5 febbraio 2015 avente per oggetto "il meccanismo fiscale dello "split payment";

Visti:

- l'art. 11 della Legge n. 3/2003;
- il D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- il D.L. n 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013";
- la circolare prot. n. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economici-finanziari;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il progetto esecutivo del'8 settembre 2015 relativo ai lavori 1A2C401 a cui è stato assegnato il numero CUP: E66J15000110001:

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e implementazione alle opere di consolidamento abitati e versanti nei comuni ricadenti nel bacino del fiume Reno: Castiglione dei P., Camugnano, Grizzana M., Lizzano in B., San Benedetto Val di S., Gaggio Montano, Zocca, Vergato, Casola Valsenio (località omonime) € 650.000,00

lavori di consolidamento versanti a base d'appalto (di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) - lotto 1 € 387.728,17

lavori di ripristino strumentazione di monitoraggio a base d'appalto (di cui € 244,80 per oneri di sicurezza) - lotto 2 € 130.194,96

incentivi di progettazione 2% (art. 92 D.lgs 163/06) € 10.358,46

oneri premi assicurativi 1,475% per progettisti e verificatori € 975,32

indennità per occupazioni temporanee e frutti pendenti € 3.000,00

supporto al RUP per la sicurezza degli interventi in luoghi confinati (IVA compresa) € 3.800,00

IVA 22% (sui lavori) € 113.943,09

- 2) di realizzare i lavori, di cui al lotto 1, e al lotto 2, mediante stipula di contratto d'appalto a misura,

allegati parte integrante al presente atto, previa procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 6, del D.Lgs.163/2006, dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute negli schemi di contratto che si approvano e si conservano agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;

- 3) di affidare l'attività "Assistenza al RUP per lavori nei luoghi confinati", di cui al quadro economico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, dal D.Lgs. 163/2006 e s.m. come indicato nel contratto allegato parte integrante al presente atto;
- 4) di dare atto che, i contratti verranno stipulati in forma di scrittura privata;
- 5) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul Capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n. 445 e L. 18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di prenotare al n. 394 la spesa di € 650.000,00 che grava sul capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L.9 luglio 1908, n.445 e L.18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e), comma 2, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di dare atto che:
  - come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e nei relativi elaborati progettuali, la data stimata per la consegna dei lavori è il 01.05.2015 per la durata di 240 giorni relativamente al primo lotto e 180 giorni relativamente al secondo lotto;

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è esigibile nell'esercizio 2016 e 2017;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la copertura finanziaria per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto;
- con successivo atto formale del Dirigente regionale si provvederà ad assumere l'impegno di spesa;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt.5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capi- tolo	Mis- sione	Pro- gramm a	Ti- tolo	Macroag- gregato	Codice Economico	COFO G	Transa- zioni UE	SIOP E	Codice C.U.P.	C.I. spe sa	Gestione ordinaria
39050	09	1	2	02	2.02.01.09.014	5.3	8	2108	E66J15000110001	4	3

- 8) di dare atto, inoltre, l'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi, di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti, si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato.
- 9) di dare atto che, ai sensi della determinazione del Direttore Generale all'Ambiente del 4 luglio 2000 n. 6200 e s.m., il Responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, al quale spetta il compito di procedere all'affidamento dei lavori e alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia

di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

- 10) di dare atto, inoltre, che il Servizio Approvvigionamenti, Centri operativi, Controllo di Gestione provvederà al pagamento del contributo sulle gare d'appalto;
- 11) di incaricare il Responsabile del procedimento a fornire alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica - un rendiconto trimestrale (alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) sull'avanzamento dei lavori;
- 12) di dare atto infine, che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 1621/2013, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Monica Guida

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Regione Emilia Romagna**

**Servizio Tecnico Bacino Reno**

**Viale della Fiera n. 8**

**BOLOGNA**

**Codice Fiscale n.80062590379**

=====

Repertorio n.

del

**SCHEMA DI CONTRATTO**

per l'esecuzione dei lavori di: CUP E66J15000110001  
CIG            Legge 445/1908 - DGR 787/2015 - Codice  
lavori 1A2C401.001 - Comuni di Castiglione dei  
Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Lizzano in  
Belvedere, Gaggio Montano, San Benedetto Val di  
Sambro, Zocca, Vergato, Casola Valsenio - Lavori di  
manutenzione        ordinaria,        straordinaria        e  
implementazione    alle opere di consolidamento  
abitati e versanti nei Comuni ricadenti nel bacino  
del Fiume Reno nei Comuni di Castiglione dei  
Pepoli, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di  
Sambro, Gaggio Montano (località omonime) - Lavori  
di consolidamento versanti - importo dei lavori a  
base d'appalto Euro 387.728,17.

	Euro
Lavori	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.000,00
Importo contratto	

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_, nella sede del Servizio suintestato, avanti a me, Dott.ssa Michela Nagliati, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno (di seguito STB Reno) n. 1154 del 04/02/2015, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Petri Arch. Ferdinando, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) l'1/06/1953, codice fiscale PTRFDN53H01L466Z, in qualità di Responsabile del STB Reno, incaricato con determinazione n. 9498 del 28/07/2011, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante", autorizzato alla stipulazione dei contratti con delibera di

Giunta n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e con il numero di Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ come attestato con visura telematica estratta dal Registro Imprese in data \_\_\_\_\_ - documento n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ - partita IVA n. \_\_\_\_\_; posizione INPS \_\_\_\_\_; posizione INAIL \_\_\_\_\_, posizione Cassa Edile \_\_\_\_\_, regolarità contributiva accertata mediante DURC rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ CIP \_\_\_\_\_ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

#### **PREMESSO**

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo in data \_\_\_/\_\_\_/2015 n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, ed è stata assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato anche semplicemente "Codice dei Contratti", la

determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- che in data , è stata esperita la gara per l'assunzione dei predetti lavori che sono stati aggiudicati definitivamente in data , la cui efficacia è stata disposta con determinazione del Responsabile del STB Reno n. , del , all'appaltatore con il ribasso percentuale del % ( percento) per l'importo netto di Euro (Euro ) comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- che, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nulla risulta a carico dell'Impresa suddetta come da certificato della Prefettura di , rilasciato in data - prot. n. , attestante che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, acquisito agli atti di questo Servizio;

- che il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R.

n. 207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto del contratto descrizione sommaria  
delle opere**

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della sola esecuzione dei lavori citati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed in questo richiamati.

I lavori citati in oggetto sono classificati lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89, c. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e, conseguentemente, verrà richiesta la copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDILE.

**Art.2**

## Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione

I lavori di cui all'art. 1 sono così composti:

N.	CAT.	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO NETTO LAVORAZIONI EURO	MODALITA' DI APPALTO	%MAN O D'OPERA
1	OG8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E DRENAGGI	220.420,57	A MISURA	20
2	OS21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE POZZI DRENANTI	162.307,60	A MISURA	20
		<i>SOMMANO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</i>	382.728,17		
		QUOTA SICUREZZA	5.000,00	A MISURA	
		<b>BASE D'APPALTO</b>	<b>387.728,17</b>		

Gli importi parziali di progetto di cui sopra, soggetti al ribasso d'asta del , potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali variazioni si procederà a norma dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### Art. 3

#### Categoria prevalente ed ulteriori categorie

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 108 e art. 170 del D.P.R. n.207/2010 le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OG8 per la classifica I, per l'importo complessivo di € 220.420,57. La seconda categoria è la OS21 per un importo di € 162.307,60. La somma

per oneri relativi alla sicurezza, non soggetta a ribasso è di € 5.000,00. .

#### **Art.4**

##### **Forma e principali dimensioni delle opere - quote di riferimento**

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori (di seguito D.L.).

L'Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo varianti di modesta entità alle opere, senza aumento di spesa, nell'esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I riferimenti planimetrici ed altimetrici sono contenuti nei disegni di progetto e verranno indicati dalla D.L. all'atto della consegna.

#### **Art.5**

##### **Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel cronoprogramma e secondo le

indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito PSC) al fine di evitare interferenze tra le lavorazioni.

L'Impresa dovrà presentare con il piano operativo, il programma dei lavori, indicando i tempi in cui gli stessi saranno eseguiti.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati dal programma temporale per le varie fasi e per l'ultimazione dei lavori, tale da comportare l'applicazione di una penale di importo complessivo superiore al 10% dell'importo di contratto, è da considerare grave negligenza e, pertanto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

Alla Stazione appaltante sono dovuti, da parte dell' Appaltatore, i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel Cronoprogramma di progetto o del programma dei lavori proposto dall'appaltatore e accettato dalla D.L..

Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, relativo alle proprie scelte autonome di organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto di quanto sopra elencato e di quanto stabilito nei Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa; eventuali variazioni dovranno essere preventivamente proposte alla D.L. per l'approvazione; in ogni caso l'andamento dei lavori non dovrà essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

#### **Articolo 6**

##### **Documenti che fanno parte del contratto.**

Il presente contratto dovrà essere eseguito nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai

seguenti documenti che, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte integrante del presente contratto:

- capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

- capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A";

- elenco dei prezzi unitari, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "B"; - disegni di progetto debitamente firmati dai contraenti e conservati agli atti del STB Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegati;

- cronoprogrammi dei lavori e di previsione di spesa debitamente firmati dai contraenti e conservati agli atti del STB Reno quali parti integranti e sostanziali, anche se materialmente

non allegati;

- Piano di Sicurezza ex art.131, comma 3, del Codice dei Contratti, debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del STB Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato;

- piano operativo di sicurezza, debitamente vistato dal D.L., firmato dai contraenti e conservato agli atti del STB Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato;

- polizze di garanzia di cui agli artt. 123 e 125 del D.P.R. n. 207/2010, conservate agli atti del STB Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegate.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

#### **Articolo 7**

##### **Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a Euro (                      )  
diconsi Euro (                      ) di cui:

a)- Euro (                      ) per lavori veri e propri;

b)- Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera "B", con l'applicazione del ribasso percentuale del %, offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

#### **Articolo 8**

##### **Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, nonché secondo le previsioni degli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari di cui all'allegato "B".

## **Art.9**

### **Danni di forza maggiore**

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere comunicati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Per ogni segnalazione di danni il D.L. compilerà un

verbale di accertamento.

## **TITOLO II**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 10**

##### **Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

In ogni caso, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art.129 del Codice dei Contratti e dall'art.125 del D.P.R. n.207/2010.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; tale tempo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

#### **Art.11**

##### **Proroghe**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.207/2010, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla

stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, a meno che egli stesso abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

#### **Art.12**

##### **Sospensioni o riprese dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 158 e 159 del D.P.R. n.207/2010.

La sospensione dei lavori permane per il tempo

necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il RUP affinché dia le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

### **Articolo 13**

#### **Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, è applicata una penale nella misura percentuale dell'0,1% dell'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

L'ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa e non è previsto alcun premio di accelerazione.

#### **Articolo 14**

##### **Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico**

L'Impresa dovrà avere la disponibilità dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

L'attrezzatura ritenuta indispensabile per l'esecuzione dei lavori è descritta all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 15**

##### **Obblighi dell'appaltatore.**

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ed agli altri specificati nel presente contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò

a carico dell'appaltatore:

a) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;

b) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;

c) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. \_\_\_\_\_, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al RUP allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Sig. è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

#### **Articolo 16**

#### **Documentazione antimafia - obblighi**

**dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, il legale rappresentante dell'appaltatore, in presenza di una variazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in corso di esecuzione del contratto e, comunque, ogni 6 mesi dalla data di stipula del contratto, è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, le autocertificazioni previste dalla predetta norma relative ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art.1, comma 52, della legge n. 190/2012 così come modificata dall'art.29 del DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, per le attività di cui al comma 53 del predetto art.1 della legge 190/2012 la stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n.159/2011, esclusivamente mediante consultazione degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori cd. "White list" istituite presso ogni Prefettura.

## **Articolo 17**

**Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

## **Articolo 18**

**Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Articolo 19**

##### **Patto di integrità**

L'appaltatore:

1. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

2. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
3. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
4. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
  - A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - B. trasporto, anche transfrontaliero, e

- smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - E. noli a freddo di macchinari;
  - F. forniture di ferro lavorato;
  - G. noli a caldo;
  - H. autotrasporti per conto di terzi
  - I. guardiania dei cantieri.
5. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

## **Articolo 20**

### **Invariabilità del corrispettivo.**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.
2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice dei Contratti,

al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

#### **Articolo 21**

##### **Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 3bis del D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, è ammessa l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale.

Si precisa che si procederà all'anticipazione del prezzo solo qualora ricorrano tutte le condizioni previste dagli articoli 124 comma 1 e 140, comma 2, del DPR 207/2010, ferma restando l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva nel caso di esecuzione anticipata del contratto.

L'importo della garanzia fidejussoria deve coprire l'importo dell'anticipazione e deve essere comprensiva anche della quota dell'IVA.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 100.000,00 (euro centomila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore previsto dall'art. 4 del D.P.R.

n.207/2010 ed al maturare delle altre condizioni eventualmente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 2 del D.P.R. 207/2010 "progressivo recupero dell'anticipazione" si precisa che la compensazione deve essere effettuata progressivamente e proporzionalmente rispetto al singolo SAL.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a giorni 45, è facoltà della D.L., su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di legge.

In ogni caso, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il certificato di pagamento dovrà essere emesso non oltre 45 giorni dalla data di

emissione dello stato di avanzamento lavori, il suddetto termine sarà sospeso dalla data di richiesta del DURC alla data di ricevimento del DURC favorevole, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare anche la metà dell'importo del materiale in provvista ai sensi dell'articolo 180, comma 5 del D.P.R. n.207/2010.

Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato a misura.

I titoli di spesa saranno emessi parte sulla Tesoreria Regionale gestita dalla Unicredit Banca spa con sede in Bologna

I titoli di spesa saranno emessi parte sulla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig.                    in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella

richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art.235, comma 2, D.P.R. n.207/2010.

Il predetto pagamento, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto del patto di stabilità tempo per tempo vigente.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia

delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice L578YL per i pagamenti relativi alla Legge 445/1908.

## **Articolo 22**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

2. Qualora l'appaltatore provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii..

3. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **Articolo 23**

#### **Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, l'accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 24**

##### **Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

- a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo direttore dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo

legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori

nei termini contrattuali;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;

n) violazione dell'art. 118, comma 3 del Codice dei Contratti;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;

p) proposta motivata del per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora venga nominato;

q) mancata comunicazione, ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, dell'intervenuta variazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011.

r) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

s) il mancato rispetto del Patto di Integrità di cui alla DGR 966/2014.

Nel caso sia disposta la risoluzione del contratto vengono adottati i provvedimenti previsti all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006 e fatto salvo l'accertamento di ulteriori altri danni e le conseguenti azioni giudiziarie, la stazione

appaltante porrà a carico dell'appaltatore le seguenti spese:

a) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto;

b) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

c) eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta e dalla eventuale maggiorazione del costo dell'appalto;

d) eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

A titolo di primo risarcimento la stazione appaltante provvederà, subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

#### **Articolo 25**

##### **Controversie.**

Le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto sono regolate dalle norme contenute nella parte IV "Contenzioso" del D. Lgs. 163/2006.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono deferite al Giudice Ordinario.

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale iniziale in misura superiore al 10 per cento, viene attivata la procedura dell'Accordo Bonario prevista all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006.

La procedura di cui al comma precedente può essere attivata anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche;

Sulle somme contestate e riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Nelle more della definizione dell'accordo bonario, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **Articolo 26**

##### **Domicilio dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.M. n.145/00, così come integrato dall'art.79, comma 5-quinquies l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

#### **TITOLO III**

##### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 27**

**Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza.**

L'appaltatore è tenuto, nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori aggiudicati, all'osservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro del settore edile, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi locali e ciò anche se aderente od appartenente ad altro settore di attività. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, di esimere formalmente il predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione alla peculiarità e specialità dei lavori da eseguire. In particolare, fatta salva l'eccezione che precede, è prescritto quanto segue:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore

anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori;

d) l'appaltatore è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e fatte salve eventuali diverse o più rigorose penalizzazioni previste dalle norme in vigore, procede, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, alla immediata sospensione dei pagamenti in acconto, ovvero qualora siano già ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme a disposizione a garanzia degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è

effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:

- prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;

- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme stabilite dall'articolo 22 della L.646/1982 in materia di custodia e vigilanza dei cantieri. L'impresa è altresì obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella indicante

l'oggetto dei lavori, l'impresa assuntrice, il progettista, il direttore nonché l'assistente. Ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) del medesimo articolo.

L'Impresa dovrà mantenere in cantiere un registro del personale firmato in bianco dal D.L. e dal Responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori. Giornalmente, a cura dell'Impresa, siano indicate le persone presenti, le relative mansioni, nonché la Ditta di appartenenza. Tale registro sarà vistato dal D.L. in occasione della visita in cantiere e sarà restituito al termine dei lavori all'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione potrà promuovere azione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 28**

##### **Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:

a) il PSC predisposto dalla stazione appaltante e

le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo;

b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 29**

##### **Subappalto e subcontratti.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei

Contratti nonché del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, i subaffidamenti cosiddetti "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012 possono essere autorizzati.

I subaffidamenti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.163/2010.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subaffidatari, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.15 della legge n.180/2011, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista o subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del

subaffidatario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;
2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
3. la dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
4. la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti delle attività di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012, oltre alle clausole di cui sopra la clausola relativa al rispetto del Patto di Integrità pena il diniego dell'autorizzazione.

### **Articolo 30**

#### **Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma \_\_\_\_\_.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle

eventuali clausole in contrasto con l'art.113 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 31**

#### **Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero            in data            rilasciata dalla società            agenzia/filiale di            per un massimale di Euro 343.941,77 così suddiviso: opere preesistenti euro 0 opere in appalto - euro 343.941,77, allontanamento materiale da demolizione euro 0.

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per la

responsabilità civile verso terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero            in data            rilasciata dalla società/dall'istituto            agenzia/filiale di            per un massimale di Euro 2.000.000,00.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 32**

**Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 207/2010 e, per le parti non abrogate e compatibili con il predetto Codice dei Contratti, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 e il D.Lgs. n.81/2008.

#### **Articolo 33**

**Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a

quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972 per i pagamenti relativi alla Legge 445/1908.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 34**

##### **Efficacia del contratto**

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma digitale delle parti contraenti e la sua stipulazione; diverrà efficace, e perciò esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 6

(Documenti che fanno parte del contratto), 9 (Danni di forza maggiore), 14 (Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico), 15 (Obblighi dell'appaltatore), 16 (Documentazione antimafia - obblighi dell'appaltatore), 17 (Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001), 18 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario ), 19 (Patto di integrità), 20 (Invariabilità del corrispettivo), 21 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 24 (Risoluzione del contratto), 25 (Controversie), 26 (Domicilio dell'appaltatore), 29 (Subappalto e subcontratti) del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su facciate intere e linee della , ho letto alle parti le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge.

L'appaltatore, Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (legale rappresentante) *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, valida sino al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e non revocata)*

Il Responsabile del Servizio Arch. Ferdinando Petri *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 1223, valida sino al 26 novembre 2015 e non revocata)*

L'Ufficiale Rogante - Dott.ssa Michela Nagliati *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 6421, valida sino al 11/12/2017 e non revocata)*



Legge 445/1908 – Delibera Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 787/2015

Comuni di Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, San Benedetto Val di Sambro, Zocca, Vergato, Casola Valsenio - Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e implementazione alle opere di consolidamento abitati e versanti nei Comuni ricadenti nel bacino del Fiume Reno nei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di Sambro, Gaggio Montano (località omonime)  
 LOTTO 1 - Lavori di consolidamento versanti  
 Codice 1A2C401.001  
 CUP E66J15000110001

<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>	<b>€ 488.154,83</b>
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 387.728,17</b>
<b>I.V.A. (22% su importo a base d'asta)</b>	<b>€ 85.300,20</b>
<b>TOTALE PER LAVORI</b>	<b>€ 473.028,37</b>

**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA**  
 D.Lgs. 118/2011

Data stimata consegna lavori : 01/05/2016  
 Data prevista fine lavori: 26/12/2016  
 Durata complessiva dei lavori: 240 gg  
 Soglia fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto per il pagamento SAL: € 100.000,00

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (compresa I.V.A. al 22%)
ANNO 2016	Pagamento 1° 2° 3° SAL	€ 366.000,00
ANNO 2017	Saldo	€ 107.028,37

Il presente elaborato è stato redatto conformemente all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA**

Il Responsabile del Procedimento  
 Arch. Ferdinando Petri

REDATTO DA:

Geol. Anna Rita Bernardi

Geom. Gianfranco Rodolfi

Geol. Giuseppe Caputo

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Regione Emilia Romagna**

**Servizio Tecnico Bacino Reno**

**Viale della Fiera n. 8**

**BOLOGNA**

**Codice Fiscale n.80062590379**

=====

Repertorio n.

del

**SCHEMA DI CONTRATTO**

per l'esecuzione dei lavori di: CUP E66J15000110001  
CIG            Legge 445/1908 - DGR 787/2015 - Codice  
lavori 1A2C401.002 - Comuni di Castiglione dei  
Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Lizzano in  
Belvedere, Gaggio Montano, San Benedetto Val di  
Sambro, Zocca, Vergato, Casola Valsenio - Lavori di  
manutenzione ordinaria, straordinaria e  
implementazione alle opere di consolidamento  
abitati e versanti nei Comuni ricadenti nel bacino  
del Fiume Reno nei Comuni di Castiglione dei  
Pepoli, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di  
Sambro, Gaggio Montano (località omonime) - Lavori  
di ripristino e implementazione della  
strumentazione di monitoraggio - importo dei lavori  
a base d'appalto Euro 130.194,96.

	Euro
Lavori	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	244,80
Importo contratto	

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_, nella sede del Servizio suintestato, avanti a me, Dott.ssa Michela Nagliati, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno (di seguito STB Reno) n. 1154 del 04/02/2015, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Petri Arch. Ferdinando, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) l'1/06/1953, codice fiscale PTRFDN53H01L466Z, in qualità di Responsabile del STB Reno, incaricato con determinazione n. 9498 del 28/07/2011, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante", autorizzato alla stipulazione dei contratti con delibera di

Giunta n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e con il numero di Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ come attestato con visura telematica estratta dal Registro Imprese in data \_\_\_\_\_ - documento n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ - partita IVA n. \_\_\_\_\_; posizione INPS \_\_\_\_\_; posizione INAIL \_\_\_\_\_, posizione Cassa Edile \_\_\_\_\_, regolarità contributiva accertata mediante DURC rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ CIP \_\_\_\_\_ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

#### **PREMESSO**

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo in data \_\_\_/\_\_\_/2015 n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, ed è stata assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato anche semplicemente "Codice dei Contratti", la

determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- che in data , è stata esperita la gara per l'assunzione dei predetti lavori che sono stati aggiudicati definitivamente in data , la cui efficacia è stata disposta con determinazione del Responsabile del STB Reno n. , del , all'appaltatore con il ribasso percentuale del % ( percento) per l'importo netto di Euro (Euro ) comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- che, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nulla risulta a carico dell'Impresa suddetta come da certificato della Prefettura di , rilasciato in data - prot. n. , attestante che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, acquisito agli atti di questo Servizio;

- che il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R.

n. 207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto del contratto descrizione sommaria  
delle opere**

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della sola esecuzione dei lavori citati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed in questo richiamati.

I lavori citati in oggetto sono classificati lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89, c. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e, conseguentemente, verrà richiesta la copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDILE.

**Art.2**

## Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione

I lavori di cui all'art. 1 sono così composti:

N.	CATEGORIA PREVALENTE	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO NETTO LAVORAZIONI EURO	MODALITA' DI APPALTO	%MANO D'OPERAZIONE
1	OS 20-B	SONDAGGIE STRUMENTAZIONE	118.386,16	A MISURA	20
2	OS 20-B	PROVE DI LABORATORIO	11.564,00	A MISURA	65
		<b>SOMMANO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>129.950,16</b>		
		<b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>244,80</b>	A MISURA	
		<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>161.845,17</b>		

Gli importi parziali di progetto di cui sopra, soggetti al ribasso d'asta del , potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali variazioni si procederà a norma dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### Art. 3

#### Categoria prevalente ed ulteriori categorie

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 108 e art. 170 del D.P.R. n.207/2010 le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OS 20-B per la classifica I, per l'importo complessivo di € € 129.950,16, oltre a € 244,80 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

#### **Art.4**

##### **Forma e principali dimensioni delle opere quote di riferimento**

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori (di seguito D.L.).

L'Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo varianti di modesta entità alle opere, senza aumento di spesa, nell'esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I riferimenti planimetrici ed altimetrici sono contenuti nei disegni di progetto e verranno indicati dalla D.L. all'atto della consegna.

#### **Art.5**

##### **Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel cronoprogramma di progetto e secondo le indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa (di seguito POS) al fine di

evitare interferenze tra le lavorazioni.

L'Impresa dovrà presentare con il piano operativo, il programma dei lavori, indicando i tempi in cui gli stessi saranno eseguiti.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati dal programma temporale per le varie fasi e per l'ultimazione dei lavori, tale da comportare l'applicazione di una penale di importo complessivo superiore al 10% dell'importo di contratto, è da considerare grave negligenza e, pertanto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

Alla Stazione appaltante sono dovuti, da parte dell'Appaltatore, i danni subiti in seguito alla

risoluzione del contratto.

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel Cronoprogramma di progetto o del programma dei lavori proposto dall'appaltatore e accettato dalla D.L..

Nella redazione del POS, relativo alle proprie scelte autonome di organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto di quanto sopra elencato e di quanto stabilito nei Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa; eventuali variazioni dovranno essere preventivamente proposte alla D.L. per l'approvazione; in ogni caso l'andamento dei lavori non dovrà essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

#### **Articolo 6**

##### **Documenti che fanno parte del contratto.**

Il presente contratto dovrà essere eseguito nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte integrante del presente contratto:

- capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

- capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A";

- elenco dei prezzi unitari, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "B"; - disegni di progetto debitamente firmati dai contraenti e conservati agli atti del STB Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegati;

- cronoprogrammi dei lavori e di previsione di spesa debitamente firmati dai contraenti e conservati agli atti del STB Reno quali parti integranti e sostanziali, anche se materialmente non allegati;

- Piano di Sicurezza ex art.131, comma 3, del Codice dei Contratti, debitamente firmato dai

contraenti e conservato agli atti del STB Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato;

- piano operativo di sicurezza, debitamente vistato dal D.L., firmato dai contraenti e conservato agli atti del STB Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato;

- polizze di garanzia di cui agli artt. 123 e 125 del D.P.R. n. 207/2010, conservate agli atti del STB Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegate.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

#### **Articolo 7**

##### **Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a Euro ( )  
diconsi Euro ( ) di cui:

a)- Euro (Euro ) per lavori veri e propri;

b)- Euro 244,80 (Euro duecento quarantaquattro/80)  
per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera "B", con l'applicazione del ribasso percentuale del %, offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

#### **Articolo 8**

##### **Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, nonché secondo le previsioni degli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari di cui all'allegato "B".

#### **Art.9**

##### **Danni di forza maggiore**

I danni di forza maggiore saranno accertati con la

procedura stabilita dall'art. 166 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere comunicati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Per ogni segnalazione di danni il D.L. compilerà un verbale di accertamento.

## **TITOLO II**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

## **Articolo 10**

### **Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

In ogni caso, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art.129 del Codice dei Contratti e dall'art.125 del D.P.R. n.207/2010.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; tale tempo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

## **Art.11**

### **Proroghe**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.207/2010, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, a meno che egli stesso abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

#### **Art.12**

##### **Sospensioni o riprese dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 158 e 159 del D.P.R. n.207/2010.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le

cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il RUP affinché dia le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

### **Articolo 13**

#### **Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, è applicata una penale nella misura percentuale dell'0,1% dell'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

L'ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa e non è previsto alcun premio di accelerazione.

#### **Articolo 14**

##### **Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico**

L'Impresa dovrà avere la disponibilità dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

L'attrezzatura ritenuta indispensabile per l'esecuzione dei lavori è descritta all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 15**

##### **Obblighi dell'appaltatore.**

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ed agli altri specificati nel presente contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;

b) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;

c) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. **Geologo in cantiere???**

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. , direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al RUP allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Sig. è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

#### **Articolo 16**

#### **Documentazione antimafia - obblighi dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, il legale rappresentante dell'appaltatore, in

presenza di una variazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in corso di esecuzione del contratto e, comunque, ogni 6 mesi dalla data di stipula del contratto, è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, le autocertificazioni previste dalla predetta norma relative ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art.1, comma 52, della legge n. 190/2012 così come modificata dall'art.29 del DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, per le attività di cui al comma 53 del predetto art.1 della legge 190/2012 la stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n.159/2011, esclusivamente mediante consultazione degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori cd. "White list" istituite presso ogni Prefettura.

#### **Articolo 17**

**Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti**

**delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  
comma 2 del D.lgs n. 165/2001.**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

#### **Articolo 18**

##### **Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi

di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

### **Articolo 19**

#### **Patto di integrità**

L'appaltatore:

1. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
2. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso

contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

3. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
4. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
  - A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
  - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - E. noli a freddo di macchinari;
  - F. forniture di ferro lavorato;
  - G. noli a caldo;
  - H. autotrasporti per conto di terzi
  - I. guardiania dei cantieri.
5. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

#### **Articolo 20**

##### **Invariabilità del corrispettivo.**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.
2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice dei Contratti, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

#### **Articolo 21**

##### **Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 3bis del D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, è ammessa l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale.

Si precisa che si procederà all'anticipazione del prezzo solo qualora ricorrano tutte le condizioni previste dagli articoli 124 comma 1 e 140, comma 2, del DPR 207/2010, ferma restando l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva nel caso di esecuzione anticipata del contratto.

L'importo della garanzia fidejussoria deve coprire l'importo dell'anticipazione e deve essere comprensiva anche della quota dell'IVA.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.207/2010 ed al maturare delle altre condizioni eventualmente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 2 del D.P.R. 207/2010 "progressivo recupero dell'anticipazione" si precisa che la compensazione deve essere effettuata progressivamente e proporzionalmente rispetto al singolo SAL.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a giorni 45, è facoltà della D.L., su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di legge.

In ogni caso, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il certificato di pagamento dovrà essere emesso non oltre 45 giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento lavori, il suddetto termine sarà sospeso dalla data di richiesta del DURC alla data di ricevimento del

DURC favorevole, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare anche la metà dell'importo del materiale in provvista ai sensi dell'articolo 180, comma 5 del D.P.R. n.207/2010.

Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato a misura.

I titoli di spesa saranno emessi parte sulla Tesoreria Regionale gestita dalla Unicredit Banca spa con sede in Bologna

I titoli di spesa saranno emessi parte sulla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art.235, comma 2, D.P.R. n.207/2010.

Il predetto pagamento, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto del patto di stabilità tempo per tempo vigente.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice L578YL per i pagamenti relativi alla Legge

445/1908.

## **Articolo 22**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

2. Qualora l'appaltatore provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii..

3. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della

Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **Articolo 23**

#### **Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, l'accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 24**

##### **Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

- a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffite fatte dal medesimo direttore dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;
- d) inadempienza alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui

all'art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;

n) violazione dell'art. 118, comma 3 del Codice dei Contratti;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;

p) proposta motivata del per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora venga nominato;

q) mancata comunicazione, ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, dell'intervenuta variazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011.

r) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

s) il mancato rispetto del Patto di Integrità di cui alla DGR 966/2014.

Nel caso sia disposta la risoluzione del contratto vengono adottati i provvedimenti previsti all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006 e fatto salvo l'accertamento di ulteriori altri danni e le conseguenti azioni giudiziarie, la stazione appaltante porrà a carico dell'appaltatore le seguenti spese:

a) spese per la ripetizione delle procedure di

affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto;

b) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

c) eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta e dalla eventuale maggiorazione del costo dell'appalto;

d) eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

A titolo di primo risarcimento la stazione appaltante provvederà, subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto di

appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

## **Articolo 25**

### **Controversie.**

Le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto sono regolate dalle norme contenute nella parte IV "Contenzioso" del D. Lgs. 163/2006.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono deferite al Giudice Ordinario.

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale iniziale in misura superiore al 10 per cento, viene attivata la procedura dell'Accordo Bonario prevista all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006.

La procedura di cui al comma precedente può essere attivata anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché

per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche;

Sulle somme contestate e riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Nelle more della definizione dell'accordo bonario, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **Articolo 26**

##### **Domicilio dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.M. n.145/00, così come integrato dall'art.79, comma 5-quinquies l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

#### **TITOLO III**

##### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 27**

##### **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore è tenuto, nei confronti delle

maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori aggiudicati, all'osservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro del settore edile, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi locali e ciò anche se aderente od appartenente ad altro settore di attività. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, di esimere formalmente il predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione alla peculiarità e specialità dei lavori da eseguire. In particolare, fatta salva l'eccezione che precede, è prescritto quanto segue:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori;

d) l'appaltatore è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e fatte salve eventuali diverse o più rigorose penalizzazioni previste dalle norme in vigore, procede, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, alla immediata sospensione dei pagamenti in acconto, ovvero qualora siano già ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme a disposizione a garanzia degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:

- prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;

- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme stabilite dall'articolo 22 della L.646/1982 in materia di custodia e vigilanza dei cantieri. L'impresa è altresì obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'impresa assuntrice, il progettista, il direttore nonché l'assistente. Ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/2006,

nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) del medesimo articolo.

L'Impresa dovrà mantenere in cantiere un registro del personale firmato in bianco dal D.L. e dal Responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori. Giornalmente, a cura dell'Impresa, siano indicate le persone presenti, le relative mansioni, nonché la Ditta di appartenenza. Tale registro sarà vistato dal D.L. in occasione della visita in cantiere e sarà restituito al termine dei lavori all'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione potrà promuovere azione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 28**

##### **Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:

- a) il PSC predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) il piano operativo di sicurezza per quanto

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 29**

##### **Subappalto e subcontratti.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti nonché del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, i subaffidamenti cosiddetti "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge

n.190/2012 possono essere autorizzati.

I subaffidamenti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.163/2010.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subaffidatari, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.15 della legge n.180/2011, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista o subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del subaffidatario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;
2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
3. la dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
4. la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti delle attività di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012, oltre alle clausole di cui sopra la clausola relativa al rispetto del Patto di Integrità pena il diniego dell'autorizzazione.

### **Articolo 30**

**Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma \_\_\_\_\_.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'art.113 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 31**

#### **Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero            in data            rilasciata dalla società            agenzia/filiale di            per un massimale di Euro 343.941,77 così suddiviso: opere preesistenti euro 0 opere in appalto - euro 343.941,77, allontanamento materiale da demolizione euro 0.

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per la responsabilità civile verso terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

numero in data rilasciata dalla  
società/dall'istituto agenzia/filiale di  
per un massimale di Euro 2.000.000,00.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 32**

**Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 207/2010 e, per le parti non abrogate e compatibili con il predetto Codice dei Contratti, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 e il D.Lgs. n.81/2008.

#### **Articolo 33**

**Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972 per i pagamenti relativi alla Legge 445/1908.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 34**

##### **Efficacia del contratto**

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma digitale delle parti contraenti e la sua stipulazione; diverrà efficace, e perciò esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 6 (Documenti che fanno parte del contratto), 9 (Danni di forza maggiore), 14 (Attrezzature, mezzi d'opera

ed equipaggiamento tecnico), 15 (Obblighi dell'appaltatore), 16 (Documentazione antimafia - obblighi dell'appaltatore), 17 (Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001), 18 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario ), 19 (Patto di integrità), 20 (Invariabilità del corrispettivo), 21 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 24 (Risoluzione del contratto), 25 (Controversie), 26 (Domicilio dell'appaltatore), 29 (Subappalto e subcontratti) del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su facciate intere e linee della , ho letto alle parti le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge.

L'appaltatore, Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (legale rappresentante) *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata*

*da xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxx, valida sino al  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e non revocata)*

*Il Responsabile del Servizio Arch. Ferdinando Petri  
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2  
n. 1223, valida sino al 26 novembre 2015 e non  
revocata)*

*L'Ufficiale Rogante - Dott.ssa Michela Nagliati  
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2  
n. 6421, valida sino al 11/12/2017 e non revocata)*

Legge 445/1908 – Delibera Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 787/2015

Comuni di Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, San Benedetto Val di Sambro, Zocca, Vergato, Casola Valsenio - Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e implementazione alle opere di consolidamento abitati e versanti nei Comuni ricadenti nel bacino del Fiume Reno nei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di Sambro, Gaggio Montano (località omonime)

LOTTO 2 - Lavori di ripristino e implementazione della strumentazione di monitoraggio

Codice 1A2C401.002

CUP E66J15000110001

**IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA** € **161.845,17**

**IMPORTO A BASE D'ASTA** € **130.194,96**

**I.V.A. (22% su importo a base d'asta)** € **28.642,89**

**TOTALE PER LAVORI** € **158.837,85**

**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA**  
**D.Lgs. 118/2011**

Data stimata consegna lavori : 01/05/2016

Data prevista fine lavori: 27/10/2016

Durata complessiva dei lavori: 180 gg

Soglia fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto per il pagamento SAL: € 50.000,00

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (compresa I.V.A. al 22%)
ANNO 2016	Pagamento 1° 2° SAL	€ 122.000,00
ANNO 2017	Saldo	€ 36.837,85

Il presente elaborato è stato redatto conformemente all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.


**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA**

REDATTO DA:


Geol. Anna Rita Bernardi



Geom. Gianfranco Rodolfi



Geol. Giuseppe Caputo



Il Responsabile del Procedimento  
 Arch. Ferdinando Petri





**Servizio Tecnico Bacino Reno**

**Viale della Fiera n. 8**

**BOLOGNA**

Codice Fiscale n. 80062590379

=====

Repertorio n.

del

**SCHEMA DI CONTRATTO**

per l'esecuzione della fornitura di: "CUP

**E66J15000110001** - CIG \_\_\_\_\_ - Codice provvisorio

ISPRA **1A2C401.001**- delibera Giunta regionale

**787/2015** - "Comuni di Castiglione dei Pepoli,

Camugnano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere,

Gaggio Montano, San Benedetto Val di Sambro, Zocca,

Vergato, Casola Valsenio - Lavori di manutenzione

ordinaria, straordinaria e implementazione alle

opere di consolidamento abitati e versanti nei

Comuni ricadenti nel bacino del Fiume Reno nei

Comuni di Castiglione dei Pepoli, Lizzano in

Belvedere, San Benedetto Val di Sambro, Gaggio

Montano (località omonime)

Lavori di consolidamento versanti"

- **Fornitura di attività di supporto al RUP per la**

**sicurezza degli interventi in luoghi confinati".**

Importo contratto: € 3.114,75 al netto dell'IVA al 22%.

L'anno duemila-sedici, addì \_\_\_\_\_, nella sede del Servizio su intestato, sono convenuti i signori:

- Petri Arch. Ferdinando, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG), l'1/06/1953, codice fiscale PTRFDN53H01L466Z, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, incaricato con determinazione n. 9498 del 28/07/2011, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante", autorizzato alla stipulazione dei contratti con delibera di Giunta n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_; posizione INPS n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_; posizione INAIL n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "esecutore".

#### **PREMESSO**

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato

il progetto relativo alla fornitura in oggetto,  
assunta la determinazione a contrarre mediante  
affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125,  
comma 11, del D.lgs. 163/2006 es.m.ei.

- che con determinazione del Responsabile del  
Servizio n. del è stato  
autorizzato l'affidamento della suddetta fornitura  
a con sede in - Via per l'importo  
netto di € 3.114,75 comprensivo di tutti gli oneri;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3), lettera e)  
del D.lgs. 159/2011, non si è provveduto ad  
acquisire la comunicazione prefettizia in ragione  
dell'importo (inferiore alla soglia di €  
150.000,00) e neppure alla verifica della  
documentazione antimafia di cui alla White List in  
ragione del settore operativo (art. 1, commi da 52  
a 57, L. n. 190/2012 e s.m.i.);

- che la regolarità contributiva dell'affidatario è  
stata accertata mediante DURC rilasciato dal  
in data - CIP n. ;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano  
e ratificano la precedente narrativa che forma  
parte integrante del presente contratto, convengono  
e stipulano quanto segue:

## Articolo 1

### Descrizione sommaria delle opere

La stazione appaltante concede all'esecutore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della fornitura in epigrafe più dettagliatamente descritta come segue:

1 Verificare la puntuale presenza di una concreta "procedura di lavoro specificatamente diretta ad eliminare o, ove possibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco";

2 Fornire, anche tramite il supporto dei tecnici e preposti delle imprese esecutrici e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), ai lavoratori operanti in ambienti confinati le puntuali e dettagliate informazioni, sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività;

3 Vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale del datore di lavoro committente.

L'esecutore si impegna ad eseguire i servizi di cui al comma 1, alle condizioni di cui al presente contratto, ai documenti elencati all'art. 2, nonché alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

## **Articolo 2**

### **Documenti che fanno parte del contratto.**

Il presente contratto dovrà essere eseguito nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte integrante del presente contratto:

- dal capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto

normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

- dal capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera "A";
- dall'offerta dell'esecutore, allegata al presente contratto sotto la lettera "B".

### **Articolo 3**

#### **Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 3.114,75 (diconsi Euro tremilacentotrentadue/75) comprensivo di tutti gli oneri al netto dell'IVA al 22%.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti, per cui i prezzi unitari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto sotto la lettera "A", costituiscono i prezzi contrattuali.

### **Articolo 4**

#### **Termini per l'inizio e l'ultimazione della fornitura.**

I lavori verranno consegnati entro 20 giorni dalla

stipula del presente contratto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 11, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il tempo utile per l'esecuzione di quanto previsto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** che si intendono naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto; tale tempo, ai sensi dell'art. 40, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

#### **Articolo 5**

##### **Penale per i ritardi -**

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per l'esecuzione della fornitura, è applicata una penale nella misura di € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo non giustificato. L'ammontare della penale non può comunque superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.

L'ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell'esecutore.

#### **Articolo 6**

##### **Sospensioni**

Eventuali sospensioni dell'esecuzione del contratto di qualunque durata dovute a circostanze

particolari che ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione saranno disposte ai sensi dell'art.308 del D.P.R. n.207/2010 e non genereranno in capo all'appaltatore alcun diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

La sospensione della fornitura permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione della fornitura senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda alla ripresa della fornitura. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della fornitura qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel tempo di esecuzione.

#### **Articolo 7**

**Proprietà della fornitura e clausola di riservatezza.**

Tutto il materiale prodotto nell'ambito della fornitura richiesta resta di esclusiva proprietà della Regione Emilia-Romagna, che ne potrà disporre senza alcuna restrizione a fini di pubblicazione, diffusione, utilizzo, vendita, duplicazione e cessione anche parziale in accordo con l'esecutore.

Previo accordo con l'esecutore si potrà valutare l'opportunità di pubblicare in riviste nazionali ed internazionali gli elementi principali dello studio al fine di valorizzare il carattere scientifico; in questo caso le relazioni e tutto il materiale necessario è ricompreso nelle attività di cui al presente contratto.

L'esecutore ed i suoi referenti si impegnano a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare le informazioni riservate di cui potrebbero venire a conoscenza nel corso della realizzazione della fornitura.

**Articolo 8**

**Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,**

**comma 2 del D.lgs n. 165/2001.**

L'esecutore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 9**

**Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'esecutore.**

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione

la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

**Articolo 10**

**Pagamenti a saldo.**

Il pagamento delle somme dovute di € 3.114,75 al netto dell'IVA al 22% sarà effettuato in un'unica soluzione al termine delle attività indicate nell'art.1 e con regolare fornitura dei report previsti, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A. Al fine di poter emettere regolare fattura, le relazioni/report di cui al precedente paragrafo dovranno ottenere la preventiva ed esplicita verifica di conformità dell'attività svolta da certificarsi a cura del RUP entro 30 giorni dalla loro consegna.

Il pagamento della fattura regolarmente emessa, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.207/2010, sarà effettuato entro 30 giorni.

Non è prevista la corresponsione di pagamenti anticipati né interessi per le somme che i contraenti dovranno eventualmente anticipare per l'espletamento della prestazione.

I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale gestita dalla Unicredit Banca spa con

sede in Bologna - Via Indipendenza n. 11.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. in qualità di e legale rappresentante dell'. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

#### **Articolo 11**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

2. Qualora l'appaltatore provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di

diritto in danno dell'esecutore ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.

3. L'esecutore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Articolo 12**

##### **Certificato di conformità.**

Il rilascio del certificato attestante la conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali è redatto, previa verifica, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della relazione finale di cui all'art.1 del Capitolato Speciale D'Appalto materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

#### **Articolo 13**

##### **Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

a) frode dell'esecutore nell'esecuzione della fornitura;

b) inadempimento dell'esecutore alle disposizioni del direttore per l'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo direttore per l'esecuzione del contratto;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura da parte dell'esecutore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'esecutore;

e) sospensione della fornitura da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;

f) rallentamento della fornitura da parte dell'esecutore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in

partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'esecutore per la realizzazione della fornitura nei termini contrattuali;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;

n) violazione dell'art. 118, comma 3 del Codice dei Contratti;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui contratti pubblici;

q) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Articolo 14**

#### **Controversie.**

Le controversie relative alla stipulazione ed

esecuzione del contratto di appalto sono regolate dalle norme contenute nella parte IV "Contenzioso" del D. Lgs. 163/2006.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono deferite al Giudice Ordinario.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 15**

##### **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'esecutore è tenuto, nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione della fornitura affidata, all'osservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi locali e ciò anche se aderente od appartenente ad altro settore di attività. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, di esimere formalmente il predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione alla peculiarità e specialità della fornitura da eseguire.

## **Articolo 16**

### **Subappalto e Subcontratti.**

In ragione della specificità della fornitura nonché della clausola di riservatezza di cui all'art.10 del Capitolato Speciale D'Appalto materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A" non è consentito il ricorso al subappalto.

I subcontratti di cui all'articolo 118 del Codice dei Contratti, comma 11, ultimo periodo, necessari all'appaltatore per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 163/2010 e s.m.i.

L'esecutore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;

2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

## **Articolo 17**

### **Sicurezza.**

L'esecutore, qualora al fine di espletare le attività di cui all'art.1 del Capitolato Speciale D'Appalto materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A ritenesse necessario accedere ad aree occupate da cantieri, è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore rimane unico responsabile per eventuali danni che possono derivare al proprio personale e a terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 19**

##### **Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 e, per le parti non abrogate e compatibili con il predetto Codice dei Contratti, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 e il D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Articolo 20**

##### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'esecutore.

Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno dell'avvio a quello della data di emissione del certificato di conformità.

Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/1972.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso l'apposizione delle relative marche su copia conforme all'originale del documento informatico di cui all'articolo 23, D.lgs n. 82/2005.

Il presente atto é da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### **Articolo 21**

##### **Efficacia del contratto**

Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti.

Il Responsabile del Servizio Arch. Ferdinando Petri *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2*

n. 1223, valida sino al 26 novembre 2015 e non  
revocata)

L'esecutore, Sig. (legale rappresentante)

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

e s.m. (Firma digitale rilasciata da n.

, valida sino al e non revocata)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/13183

data 06/10/2015

IN FEDE

Monica Guida

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/13183

data 20/11/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso